



Tribunale Ordinario di Nola

Il Giudice

preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza del 16.9.2025;

letti gli atti e i documenti di causa;

viste le richieste delle parti;

letta l'istanza della parte opposta, intesa ad ottenere la concessione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

considerato che le eccezioni sollevate dall'opponente, impregiudicata ogni valutazione da farsi nel prosieguo del giudizio di merito, sconsigliano la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto, in particolare, delle circostanziate contestazioni in merito alla somma dovuta, supportate a livello probatorio da una analitica CTP, il che impone la nomina di un CTU ai fini della verifica della correttezza della pretesa economica di parte opposta;

rilevato che, essendo il presente giudizio, *ratione temporis* ed in considerazione del suo oggetto, soggetto alle previsioni dettate dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, deve essere assegnato il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria *ex art. 5 D.Lgs. 28/2010* e che tale onere, letta la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 19596/2020, incombe su parte opposta;

considerato il gravoso carico di ruolo di questo Giudice, composto, ad oggi, da oltre 850 procedimenti e visti gli obiettivi posti dal PNRR, da raggiungere entro giugno 2026 (smaltimento arretrato con anno di iscrizione a ruolo sino al 2022);

P.Q.M.

Letto l'art. 648 c.p.c., non concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Assegna a parte opposta il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinvia, per valutare gli esiti del procedimento di mediazione, all'udienza del **16.02.2027**.

LETO

- l'art. 127 *ter* c.p.c.;

RILEVATO

- che per la prossima udienza non è prevista la presenza di “*soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*” e che, pertanto, anche in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell'udienza *ex art. 127 ter c.p.c.*, introdotto dall' art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022;

- che può assegnarsi alle parti **termine sino alla data di udienza innanzi calendarizzata, entro le ore 10.00**, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici, per il **deposito telematico di un sintetico “preverbale” contenente le “istanze e conclusioni”**, in relazione agli adempimenti processuali previsti, con l'espressa avvertenza che tali note scritte non sono memorie autorizzate dal giudice, ma equivalgono alle dichiarazioni difensive che, sinteticamente, i difensori avrebbero trasfuso nel verbale dell'udienza ordinaria; esse non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza, pertanto le note difensive dovranno essere estremamente sintetiche e contenere solo le istanze, deduzioni e conclusioni relative alla attività di udienza, senza reiterare quanto già scritto nei precedenti atti e verbali di causa;

- che, in ogni caso, appare opportuno invitare sin d'ora i difensori, **in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile, in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio su indicato, ovvero sino a cinque giorni prima dell'udienza già fissata;**

ASSEGNA

alle parti, per la comparizione figurata all'udienza innanzi fissata, **termine sino alla data di udienza sopra calendarizzata, entro le ore 10.00**, per il deposito di note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni”, in relazione agli adempimenti processuali previsti;

INVITA

i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile, in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio su indicato, ovvero sino a cinque giorni prima dell'udienza innanzi fissata;

AVVERTE

le parti:

- che il presente procedimento sarà trattato nella forma di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022;
- che in caso di mancato deposito delle note scritte nel termine assegnato il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che potranno opporsi alla trattazione cartolare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, quanto prima, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione: **udienza tenuta in modalità cartolare**.

17/09/2025

Il Giudice

Dr.ssa Giovanna Astarita